

Gazzetta ufficiale

L 270

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
4 ottobre 2012

Sommario

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 4
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE** 6
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 29
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE** 30
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione), l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) e il protocollo 37 dell'accordo SEE** 31

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	33
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	35
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	37
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	38
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	39
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	40
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	41
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	42
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2012, del 15 giugno 2012, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	43
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2012, del 15 giugno 2012, che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE	44
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2012, del 15 giugno 2012, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà ...	46

Nota per il lettore (vedi pagina 47)



III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento delegato (UE) n. 1153/2011 della Commissione, del 30 agosto 2011, che modifica l'allegato I *ter* del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/629/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, che modifica l'allegato D della direttiva

88/407/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali della specie bovina spediti dai centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma ⁽⁵⁾.

- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 10 [Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1153**: Regolamento delegato (UE) n. 1153/2011 della Commissione, del 30 agosto 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 13).»;

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.

2) dopo il punto 148 (Decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«149. **32011 R 1152**: Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6).

Questo atto non si applica all'Islanda.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'elenco dell'allegato I, parte A, è aggiunto quanto segue:

“NO	Norvegia	L'insieme del territorio”»
-----	----------	----------------------------

3) al punto 7 (Direttiva 88/407/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0629**: Decisione di esecuzione 2011/629/UE della Commissione, del 20 settembre 2011 (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22).»;

4) al punto 6 (Direttiva 88/407/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0629**: Decisione di esecuzione 2011/629/UE della Commissione, del 20 settembre 2011 (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22).»;

5) al punto 12 (Direttiva 2008/119/CE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il seguente punto:

«13. **32007 L 0043**: Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 1152/2011 e (UE) n. 1153/2011, della direttiva 2007/43/CE e della decisione di esecuzione 2011/629/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata segnalata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0016**: Regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012 (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 29)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 16/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2012, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1160/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi di minerali che possono essere aggiunti agli alimenti ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1258/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari ⁽¹¹⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari ⁽¹²⁾.
- (13) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 18.⁽²⁾ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15.⁽³⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178.⁽⁵⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 205.⁽⁶⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 26.⁽⁷⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29.⁽⁸⁾ GU L 299 del 17.11.2011, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 299 del 17.11.2011, pag. 4.⁽¹⁰⁾ GU L 328 del 10.12.2011, pag. 22.⁽¹¹⁾ GU L 320 del 3.12.2011, pag. 15.⁽¹²⁾ GU L 320 del 3.12.2011, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1) al punto 54zzi (direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1161**: Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29);»

2) al punto 54zzzu [regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1161**: Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29);»

3) al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32011 R 1258**: Regolamento (UE) n. 1258/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011 (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 15),

— **32011 R 1259**: Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011 (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 18).»;

4) al punto 54zzzzl [regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32011 R 1161**: Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29);»

5) al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32011 R 1129**: Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011 (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1),

— **32011 R 1130**: Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011 (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178),

— **32011 R 1131**: Regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011 (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 205).»;

6) al punto 55 [regolamento (UE) n. 10/2011 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1282**: Regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011 (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 22).»;

7) dopo il punto 63 (direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:

«64. **32011 R 0234**: Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15).

65. **32011 R 1160**: Regolamento (UE) n. 1160/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 26).

66. **32011 R 1170**: Regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 1).

67. **32011 R 1171**: Regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 234/2011, (UE) n. 1129/2011, (UE) n. 1130/2011, (UE) n. 1131/2011, (UE) n. 1160/2011, (UE) n. 1161/2011, (UE) n. 1170/2011, (UE) n. 1171/2011, (UE) n. 1282/2011, (UE) n. 1258/2011 e (UE) n. 1259/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽²⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽³⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽⁴⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽⁵⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE)

n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽⁶⁾.

- (6) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾ e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ sono abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 a decorrere dal 1° giugno 2015. Dette direttive, che sono integrate nell'accordo, devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° giugno 2015.
- (7) Gli allegati II e XX dell'accordo SEE dovrebbero essere modificati di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è modificato come specificato negli allegati da I a III della presente decisione.

Articolo 2

Ai punti 21ab (direttiva 1999/13/CE del Consiglio), 32e (direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 32fa (direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) l'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

«— **32008 L 0112:** direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1272/2008 e (CE) n. 1336/2008, dei regolamenti (UE) n. 440/2010 e (UE) n. 453/2010 e della decisione 2008/112/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 1.

⁽⁷⁾ Direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 1999/45/CE, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

ALLEGATO I

della decisione del Comitato misto SEE n. 106/2012

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio) e 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV è aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 1272**: regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»

2. Il testo dell'adattamento c), punto 1, (direttiva 67/548/CEE del Consiglio) del capitolo XV è sostituito dal testo seguente:

«Non si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

- i) l'articolo 30, in combinato disposto con gli articoli 4 e 5, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Nome	CAS	Numero della sostanza	EINECS
Acrilammide	79-06-1	616-003-00-0	201-173-7

- ii) l'articolo 30, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Nome	CAS	Numero della sostanza	ELINCS
Acrilamidoglicolato di metile (contenente 0,01 % ≤ di acrilammide < 0,1 %)	77402-05-2	[NOR-UNN-02-91]	403-230-3
Acrilamidometossiacetato di metile (contenente 0,01 % ≤ di acrilammide < 0,1 %)	77402-03-0	[NOR-UNN-03-01]	401-890-7

- iii) Tali deroghe giungeranno a termine il 1° giugno 2012 se entro tale data, in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Norvegia non avrà dato seguito alle proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate che sono state trasmesse il 1° giugno 2009 all'Agenzia chimica europea a sostegno di disposizioni più rigorose per la classificazione e l'etichettatura.

Se sarà dato seguito alla procedura d'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, le deroghe saranno riesaminate entro il 31 dicembre 2013. Qualora l'esito di detta procedura giustifichi le deroghe, queste potrebbero essere confermate mediante una decisione del Comitato misto SEE. In mancanza di tale decisione anteriormente al 1° luglio 2014, le deroghe giungeranno a termine a tale data.»

3. Il testo dell'adattamento d), lettera ii), punto 12r, (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV è soppresso.

4. Al punto 12u (regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 1336**: regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 60).»

5. Al punto 12zc (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32008 R 1272**: regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1),

— **32010 R 0453**: regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010 (GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1).»

6. I punti seguenti sono inseriti dopo il punto 12zd (regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione) del capitolo XV:

«12ze. **32008 R 1272**: regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, p. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 si intendono adattate nel modo seguente:

a) il Liechtenstein non è tenuto a predisporre un servizio nazionale di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per contro, il Liechtenstein pubblica, sulla pagina web dell'Ufficio per la Tutela ambientale, autorità nazionale competente in materia di sostanze chimiche, un link di collegamento con il servizio di assistenza tecnica dell'Istituto federale tedesco per la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

b) Non si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

i) l'articolo 51, in combinato disposto con l'articolo 4 e l'articolo 46, paragrafo 1, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Nome	CAS	Numero della sostanza	EINECS
Acilammide	79-06-1	616-003-00-0	201-173-7

ii) l'articolo 51, in combinato disposto con l'articolo 4 e l'articolo 46, paragrafo 1, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Nome	CAS	Numero della sostanza	ELINCS
Acilammidoglicolato di metile (contenente 0,01% ≤ di acilammide < 0,1%)	77402-05-2	[NOR-UNN-02-91]	403-230-3
Acilammidometossiacetato di metile (contenente 0,01% ≤ di acilammide < 0,1%)	77402-03-0	[NOR-UNN-03-01]	401-890-7

iii) l'articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 4, 9 e 46, paragrafo 1, per le miscele contenenti sostanze come definito nel testo dell'adattamento i) e ii).

iv) Tali deroghe giungeranno a termine il 1° giugno 2012 se entro tale data, in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Norvegia non avrà dato seguito alle proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate che sono state trasmesse il 1° giugno 2009 all'Agenzia chimica europea a sostegno di disposizioni più rigorose per la classificazione e l'etichettatura.

Se sarà dato seguito alla procedura d'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, le deroghe saranno riesaminate entro il 31 dicembre 2013. Qualora l'esito di detta procedura giustifichi le deroghe, queste potrebbero essere confermate mediante una decisione del Comitato misto SEE. In mancanza di una decisione anteriormente al 1° luglio 2014, le deroghe giungeranno a termine a tale data.

c) La versione islandese e norvegese delle dichiarazioni di cui agli articoli 21 e 22 figurano rispettivamente nelle appendici 5 e 6.

12zf. **32010 R 0440**: regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 126 del 22.5.2010, pag. 1).»

7. Il testo dei punti 1 (direttiva 67/548/CE del Consiglio) e 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV è soppresso a decorrere dal 1° giugno 2015.
8. Le appendici 3 (ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE) e 4 (ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE) sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2015.
9. Le appendici 5 (indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in islandese) e 6 (indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in norvegese) sono inserite come indicato rispettivamente all'allegato II e all'allegato III della presente decisione.
10. Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI e al punto 1 (direttiva del Consiglio 88/378/CEE) del capitolo XXIII è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32008 L 0112**: direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68).»
11. Al punto 9 (direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32008 L 0112**: direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68).»
-

ALLEGATO II

della decisione del Comitato misto SEE n. 106/2012

Appendice 5

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in islandese

All'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il testo seguente:

N.	Designazione islandese
H200	Óstöðugt, sprengifimt efni.
H201	Sprengifimt efni, hættu á alsprengingu.
H202	Sprengifimt efni, mikil hættu á sprengibroti.
H203	Sprengifimt efni, hættu á bruna, höggbylgju eða sprengibrotum.
H204	Hættu á bruna eða sprengibrotum.
H205	Hættu á alsprengingu í bruna.
H220	Afar eldfim lofttegund.
H221	Eldfim lofttegund.
H222	Úðabrúsi með afar eldfimum efnun.
H223	Úðabrúsi með eldfimum efnun.
H224	Afar eldfimur vökvi og gufa.
H225	Mjög eldfimur vökvi og gufa.
H226	Eldfimur vökvi og gufa.
H228	Eldfimt, fast efni.
H240	Sprengifimt við hitun.
H241	Eldfimt eða sprengifimt við hitun.
H242	Eldfimt við hitun.
H250	Kviknar í sjálfkrafa við snertingu við loft.
H251	Sjálffhitandi, hættu á sjálfsíkviknun.
H252	Sjálffhitandi í miklu efnismagni, hættu á sjálfsíkviknun.
H260	Í snertingu við vatn myndast eldfimar lofttegundir sem er hætt við sjálfsíkviknun.
H261	Eldfimar lofttegundir myndast við snertingu við vatn
H270	Getur valdið eða aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).
H271	Getur valdið bruna eða sprengingu, mjög eldmyndandi (oxandi).
H272	Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).
H280	Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.
H281	Inniheldur kælda lofttegund, getur valdið kalsárum.

N.	Designazione islandese
H290	Getur verið ætandi fyrir málma.
H300	Banvænt við inntöku.
H301	Eitrað við inntöku.
H302	Hættulegt við inntöku.
H304	Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
H310	Banvænt í snertingu við húð.
H311	Eitrað í snertingu við húð.
H312	Hættulegt í snertingu við húð.
H314	Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
H315	Veldur húðertingu.
H317	Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H318	Veldur alvarlegum augnskaða.
H319	Veldur alvarlegri augnertingu.
H330	Banvænt við innöndun.
H331	Eitrað við innöndun.
H332	Hættulegt við innöndun.
H334	Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun.
H335	Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
H336	Getur valdið sljóleika eða svima.
H340	Getur valdið erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H341	Grunað um að valda erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H350	Getur valdið krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H351	Grunað um að valda krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H360	Getur haft skadleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H361	Grunað um að hafa skadleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H362	Getur skadað börn á brjósti.

N.	Designazione islandese
H370	Skadað líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óbyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H371	Getur skadað líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óbyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H372	Skadað líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óbyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H373	Getur skadað líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óbyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H400	Mjög eitrað lífi í vatni.
H410	Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H411	Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H412	Skadlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H413	Getur valdið langvinnnum, skadlegum áhrifum á líf í vatni.
H350i	Getur valdið krabbameini við innöndun.
H360F	Getur haft skadleg áhrif á frjósemi.
H360D	Getur haft skadleg áhrif á börn í móðurkviði.
H361f	Grunað um að hafa skadleg áhrif á frjósemi.
H361d	Grunað um að hafa skadleg áhrif á börn í móðurkviði.
H360FD	Getur haft skadleg áhrif á frjósemi. Getur haft skadleg áhrif á börn í móðurkviði.
H361fd	Grunað um að hafa skadleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skadleg áhrif á börn í móðurkviði.
H360Fd	Getur haft skadleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skadleg áhrif á börn í móðurkviði.
H360Df	Getur haft skadleg áhrif á börn í móðurkviði. Grunað um að hafa skadleg áhrif á frjósemi.
EUH 001	Sprengifimt sem þurrefni.
EUH 006	Sprengifimt með og án andrúmslofts.
EUH 014	Hvarfast kröftuglega við vatn
EUH 018	Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.
EUH 019	Getur myndað sprengifim efnasambönd (peroxíð).
EUH 044	Sprengifimt við hitun í lokuðu rými.
EUH 029	Myndar eitraða lofttegund í snertingu við vatn.
EUH 031	Myndar eitraða lofttegund í snertingu við síru.

N.	Designazione islandese
EUH 032	Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru.
EUH 066	Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.
EUH 070	Eitrað í snertingu við augu.
EUH 071	Ætandi fyrir öndunarfærin.
EUH 059	Hættulegt ósonlaginu.
EUH 201/201A	Inniheldur blý. Notist ekki á yfirborð hluta sem ætla má að börn tyggi eða sjúgi. Varúð! Inniheldur blý.
EUH 202	Sýanóakrylát. Hætta. Límist við húð og augu á nokkrum sekúndum. Geymist þar sem börn ná ekki til.
EUH 203	Inniheldur sexgilt króm. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
EUH 204	Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
EUH 205	Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
EUH 206	Varúð! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).
EUH 207	Varúð! Inniheldur kadmíum. Hættulegar gufur myndast við notkun. Sjá upplýsingar frá framleiðanda. Farið eftir öryggisleiðbeiningunum.
EUH 208	Inniheldur (heiti næmandi efnis). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
EUH 209/209A	Getur orðið mjög eldfimt við notkun. Getur orðið eldfimt við notkun
EUH 210	Öryggisblað er fánlegt sé um það beðið.
EUH 401	Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið.

All'allegato IV, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il testo seguente:

N.	Designazione islandese
P101	Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.
P102	Geymist þar sem börn ná ekki til.
P103	Lesið merkimiðann fyrir notkun.
P201	Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.
P202	Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað.
P210	Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.
P211	Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.
P220	Má ekki nota eða geyma í námunda við fatnað/.../brennanleg efni.
P221	Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni/...
P222	Má ekki komast í snertingu við andrúmsloft.
P223	Má alls ekki komast í snertingu við vatn vegna hættu á kröftugu hvarfi og leiftureldi.
P230	Haldið röku með ...
P231	Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund.

N.	Designazione islandese
P232	Verjið gegn raka.
P233	Ílát skal vera vel lukt.
P234	Má aðeins geyma í upprunalegu íláti.
P235	Geymist á köldum stað.
P240	Jarðtengið/spennujafnið ílát og viðtökubúnað.
P241	Notið sprengiheld rafföng/loftræstibúnað/lýsingu/...
P242	Notið ekki verkfæri sem mynda neista.
P243	Geríð varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni
P244	Gætið þess að ekki sé feiti og olía á þrýstingslokum.
P250	Má ekki verða fyrir hnjaski/höggi/.../núningi
P251	Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm.
P260	Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.
P261	Gætið þess að anda ekki inn ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.
P262	Má ekki koma í augu eða á húð eða föt.
P263	Fordið alla snertingu við efnið meðan á meðgöngu og brjóstagjöf stendur.
P264	Þvoið ... vandlega eftir meðhöndlun.
P270	Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.
P271	Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.
P272	Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu.
P273	Fordið losun út í umhverfið.
P280	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur/andlitshlífur.
P281	Notið tilskildar persónuhlífur.
P282	Klæðist kuldaeinangrandi hönskum/andlitshlífum/augnhlífum.
P283	Klæðist brunapólnum/eldpólnum/eldtefjandi fatnaði.
P284	Notið öndunarhlífur.
P285	Notið öndunarhlífur ef loftræsting er ófullnægjandi.
P231 + P232	Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund. Verjið gegn raka.
P235 + P410	Geymist á köldum stað. Hlífið við sólarljósi.

N.	Designazione islandese
P301	EFTIR INNTÖKU:
P302	BERIST EFNID Á HÚÐ:
P303	BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hárl):
P304	EFTIR INNÖNDUN:
P305	BERIST EFNID Í AUGU:
P306	EF EFNID FER Á FÖT:
P307	EF um váhrif er að ræða:
P308	EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða:
P309	EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart:
P310	Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.
P311	Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.
P312	Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
P313	Leitið lækni.
P314	Leitið lækni ef lasleika verður vart.
P315	Leitið umsvifalaust lækni.
P320	Brýnt er að fá sérstaka meðferð (sjá ... á þessum merkimiða).
P321	Sérstök meðferð (sjá ... á þessum merkimiða).
P322	Sérstakar ráðstafanir (sjá ... á þessum merkimiða).
P330	Skolið munninn.
P331	EKKI framkalla uppköst.
P332	Ef efnið ertir húð:
P333	Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram:
P334	Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.
P335	Dustið lausar agnir af húðinni.
P336	Vermið kalna líkamshluta með volgu vatni. Ekki nudda skaddaða svæðið.
P337	Ef augnerting er viðvarandi:
P338	Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P340	Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.
P341	Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.
P342	Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi:

N.	Designazione islandese
P350	Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.
P351	Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.
P352	Þvoið með mikilli sápu og vatni.
P353	Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.
P360	Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum.
P361	Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu.
P362	Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.
P363	Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu, fyrir næstu notkun.
P370	Ef eldur kemur upp:
P371	Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða:
P372	Sprengihætta ef eldur kemur upp.
P373	EKKI reyna að slökkva eld ef hann kemst að sprengifimum efnun.
P374	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum.
P375	Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.
P376	Stöðvið leka ef það er óhætt.
P377	Eldur í lekandi gasi: Reynið ekki að slökkva eldinn nema hægt sé að stöðva lekann á öruggan máta.
P378	Notið ... til að slökkva eldinn.
P380	Rýmið svæðið.
P381	Fjarlægið alla íkveikjuvalda ef það er óhætt.
P390	Sogið upp allt sem hellist niður til að afstýra eignatjóni.
P391	Safnið upp því sem hellist niður.
P301 + P310	EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.
P301 + P312	EFTIR INNTÖKU: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
P301 + P330 + P331	EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.
P302 + P334	BERIST EFNID Á HÚÐ: Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.
P302 + P350	BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.
P302 + P352	BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið með mikilli sápu og vatni
P303 + P361 + P353	BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.
P304 + P340	EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

N.	Designazione islandese
P304 + P341	EFTIR INNÖNDUN: Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.
P305 + P351 + P338	BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægð snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P306 + P360	EF EFNID FER Á FÖT: Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum.
P307 + P311	EFum váhrif er að ræða: Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni.
P308 + P313	EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið lækni.
P309 + P311	EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart: Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni.
P332 + P313	Ef efnið ertir húð: Leitið lækni.
P333 + P313	Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið lækni.
P335 + P334	Dustið lausar agnir af húðinni. Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.
P337 + P313	Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.
P342 + P311	Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi: Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni.
P370 + P376	Ef eldur kemur upp: Stöðvið leka ef það er óhætt.
P370 + P378	Ef eldur kemur upp: Notið ... til að slökkva eldinn.
P370 + P380	Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið.
P370 + P380 + P375	Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.
P371 + P380 + P375	Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.
P401	Geymist ...
P402	Geymist á þurrum stað.
P403	Geymist á vel loftræstum stað.
P404	Geymist í lokuðu íláti.
P405	Geymist á læstum stað.
P406	Geymist í tæringarþolnu/... íláti með tæringarþolnu innra lagi.
P407	Hafið loftbil á milli stafla/vörubretta.
P410	Hlífið við sólarljósi.
P411	Geymist við hitastig sem er ekki hærra en ... °C/... °F.
P412	Setjið ekki í hærri hita en 50 °C/122 °F.
P413	Ef búlkavara vegur meira en ... kg/... pund skal ekki geyma hana í hærri hita en ... °C/... °F.
P420	Má ekki geyma hjá öðru efni.

N.	Designazione islandese
P422	Geymið innihald undir ...
P402 + P404	Geymist á þurrum stað. Geymist í lokuðu íláti.
P403 + P233	Geymist á vel loftræstum stað. Ílát vera vel lukt.
P403 + P235	Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.
P410 + P403	Hlífið við sólarljósi. Geymist á vel loftræstum stað.
P410 + P412	Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C/122 °F.
P411 + P235	Geymist á köldum stað við hitastig sem er ekki hærra en ... °C/... °F.
P501	Fargið innihaldi/íláti hjá ...

ALLEGATO III
della decisione del Comitato misto SEE n. 106/2012

Appendice 6

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in norvegese

All'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il testo seguente:

N.	Designazione norvegese
H200	Ustabile eksplosive varer.
H201	Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.
H202	Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.
H203	Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter.
H204	Fare for brann eller utkast av fragmenter.
H205	Fare for masseeksplosjon ved brann.
H220	Ekstremt brannfarlig gass.
H221	Brannfarlig gass.
H222	Ekstremt brannfarlig aerosol.
H223	Brannfarlig aerosol.
H224	Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H228	Brannfarlig fast stoff.
H240	Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
H241	Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
H242	Brannfarlig ved oppvarming.
H250	Selvantenner ved kontakt med luft.
H251	Selvopphetende; kan selvantenne.
H252	Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.
H260	Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.
H261	Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.
H270	Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.
H271	Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.
H272	Kan forsterke brann; oksiderende.
H280	Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H281	Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.
H290	Kan være etsende for metaller.
H300	Dødelig ved svelging.

N.	Designazione norvegese
H301	Giftig ved svelging.
H302	Farlig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H310	Dødelig ved hudkontakt.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330	Dødelig ved innånding.
H331	Giftig ved innånding.
H332	Farlig ved innånding.
H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H340	Kan gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H341	Mistenkes å kunne gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H350	Kan forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H351	Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H360	Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H361	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H362	Kan skade barn som ammes.
H370	Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

N.	Designazione norvegese
H371	Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H372	Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H373	Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413	Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
H350i	Kan forårsake kreft ved innånding.
H360F	Kan skade forplantningsevnen.
H360D	Kan gi fosterskader.
H361f	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H361d	Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H360FD	Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H361fd	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H360Fd	Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H360Df	Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
EUH 001	Ekspløsjonsfarlig i tørr tilstand.
EUH 006	Ekspløsjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.
EUH 014	Reagerer voldsomt med vann.
EUH 018	Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
EUH 019	Kan danne eksplosive peroksider.
EUH 044	Ekspløsjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
EUH 029	Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.

N.	Designazione norvegese
EUH 031	Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
EUH 032	Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.
EUH 066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH 070	Giftig ved øyekontakt.
EUH 071	Etsende for luftveiene.
EUH 059	Farlig for ozonlaget.
EUH 201/201A	Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på. Advarsel! Inneholder bly.
EUH 202	Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
EUH 203	Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH 204	Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH 205	Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH 206	Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).
EUH 207	Advarsel! Inneholder kadmium. Det utvikles farlige gasser under bruk. Se informasjon fra produsenten. Følg sikkerhetsinstruksjonene.
EUH 208	Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH 209/209A	Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Kan bli brannfarlig ved bruk.
EUH 210	Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
EUH 401	Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

All'allegato IV, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il testo seguente:

N.	Designazione norvegese
P101	Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103	Les etiketten før bruk.
P201	Innhent særskilt instruks før bruk.
P202	Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P210	Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211	Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P220	Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy/.../brennbare materialer.
P221	Må ikke blandes med brennbare stoffer.
P222	Unngå kontakt med luft.
P223	Unngå all kontakt med vann, på grunn av fare for voldsom reaksjon og eksplosjonsaktig brann.

N.	Designazione norvegese
P230	Holdes fuktet med ...
P231	Håndteres under inertgass.
P232	Beskyttes mot fuktighet.
P233	Hold beholderen tett lukket.
P234	Oppbevares bare i originalbeholder.
P235	Oppbevares kjølig.
P240	Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
P241	Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P242	Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243	Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P244	Reduksjonsventiler skal holdes fri for fett og olje.
P250	Må ikke utsettes for sliping/støt/.../friksjon.
P251	Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260	Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P261	Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262	Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P263	Unngå kontakt under graviditet/amming.
P264	Vask ... grundig etter bruk.
P270	Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P271	Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P272	Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P273	Unngå utslipp til miljøet.
P280	Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P281	Bruk påkrevd personlig verneutstyr.
P282	Bruk kuldeisolerende hansker/visir/øyevern.
P283	Benytt brannbestandige/flammehemmende klær.
P284	Bruk åndedrettsvern.
P285	Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

N.	Designazione norvegese
P231 + P232	Håndteres under inertgass. Beskyttes mot fuktighet.
P235 + P410	Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P301	VED SVELGING:
P302	VED HUDKONTAKT:
P303	VED HUDKONTAKT (eller håret):
P304	VED INNÅNDING:
P305	VED KONTAKT MED ØYNENE
P306	VED KONTAKT MED KLÆR:
P307	Ved eksponering:
P308	Ved eksponering eller mistanke om eksponering:
P309	Ved eksponering eller ubehag:
P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P311	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P312	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P313	Søk legehjelp.
P314	Søk legehjelp ved ubehag.
P315	Søk legehjelp umiddelbart.
P320	Særlig behandling kreves umiddelbart (se ... på etiketten).
P321	Særlig behandling (se ... på etiketten).
P322	Særlige tiltak (se ... på etiketten).
P330	Skyll munnen.
P331	IKKE framkall brekning.
P332	Ved hudirritasjon:
P333	Ved hudirritasjon eller utslett:
P334	Skyll i kaldt vann/anvend våt kompress.
P335	Børst bort løse partikler fra huden.
P336	Varm opp frostskaadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området.
P337	Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338	Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

N.	Designazione norvegese
P340	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P341	Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P342	Ved symptomer i luftveiene:
P350	Vask forsiktig med mye såpe og vann.
P351	Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352	Vask med mye såpe og vann.
P353	Skyll/dusj huden med vann.
P360	Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.
P361	Tilsølte klær må fjernes straks.
P362	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P363	Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P370	Ved brann:
P371	Ved større brann og store mengder:
P372	Eksplisjonsfare ved brann.
P373	IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer.
P374	Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.
P375	Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.
P376	Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P377	Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P378	Slukk med:....
P380	Evakuer området.
P381	Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P390	Absorber spill for å hindre materiell skade.
P391	Samle opp spill.
P301 + P310	VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P301 + P312	VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

N.	Designazione norvegese
P301 + P330 + P331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P302 + P334	VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann/anvend våt kompress.
P302 + P350	VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.
P302 + P352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P303 + P361 + P353	VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P304 + P340	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P304 + P341	VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P306 + P360	VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.
P307 + P311	Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P308 + P313	Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P309 + P311	Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P332 + P313	Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P333 + P313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P335 + P334	Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann/anvend våt kompress.
P337 + P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P342 + P311	Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P370 + P376	Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P370 + P378	Ved brann: Slukk med ...
P370 + P380	Ved brann: Evakuer området.
P370 + P380 + P375	Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.
P371 + P380 + P375	Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

N.	Designazione norvegese
P401	Oppbevares ...
P402	Oppbevares tørt.
P403	Oppbevares på et godt ventilert sted.
P404	Oppbevares i lukket beholder.
P405	Oppbevares innelåst.
P406	Oppbevares i korrosjonsbestandig/... beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.
P407	Se til at det er luft mellom stabler/paller.
P410	Beskyttes mot sollys.
P411	Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ... °C/... °F.
P412	Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P413	Bulkmengder på over ... kg/... lbs oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ... °C/... °F.
P420	Må oppbevares adskilt fra andre materialer.
P422	Oppbevar innholdet under ...
P402 + P404	Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.
P403 + P233	Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P403 + P235	Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P410 + P403	Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P410 + P412	Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P411 + P235	Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ... °C/... °F. Oppbevares kjølig.
P501	Innhold/beholder leveres til ...

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 252/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato I ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽⁴⁾, rettificato dalla GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0252**: Regolamento (UE) n. 252/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011 (GU L 69 del 16.3.2011, pag. 3).»;

- 2) al punto 12zze [Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32009 R 0790**: Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009 (GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1),

— **32011 R 0286**: Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011 (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1), rettificato dalla GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 790/2009, del regolamento (UE) n. 252/2011 e del regolamento (UE) n. 286/2011, rettificato dalla GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 106/2012 del 15 giugno 2012 ⁽⁵⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 69 del 16.3.2011, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 108/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

«— **32010 D 0368**: Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010 (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 33).»

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

Articolo 2

I testi della decisione 2010/368/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

considerando quanto segue:

Articolo 3

(1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio ⁽²⁾,

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Articolo 1

Al punto 5cz (decisione 2006/771/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 33.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione), l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2012 del 30 marzo 2012 ⁽²⁾.
- (3) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2012 del 30 marzo 2012 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ⁽⁵⁾, rettificata dalla GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15.
- (6) Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario estendere il suo protocollo 37, in modo tale che questo comprenda il comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi istituito dalla direttiva 2010/13/UE, e modificare l'allegato XI al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.
- (7) La direttiva 2010/13/UE abroga la direttiva 89/552/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

Articolo 1

Il testo del punto 5p (direttiva 89/552/CEE del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**32010 L 0013:** Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1), rettificata dalla GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15.

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto iii), dopo "l'Unione" è aggiunto "o uno Stato EFTA";
- b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto iii) è aggiunto il seguente comma:

"Se una parte contraente intende concludere un accordo riguardante il settore audiovisivo, ne informa il Comitato misto SEE. Su richiesta di una delle parti contraenti possono aver luogo consultazioni in merito al contenuto di tali accordi.";
- c) all'articolo 2, paragrafo 5, anziché "ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" leggi "ai sensi degli articoli da 31 a 35 dell'accordo sullo Spazio economico europeo".

Accordi dettagliati per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia in conformità dell'articolo 101 del presente accordo:

ciascuno Stato EFTA può designare un rappresentante dell'autorità competente designata da ciascuno Stato EFTA ai fini della partecipazione alle riunioni del comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 29 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del comitato di contatto e trasmette loro le informazioni pertinenti.»

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 207 del 2.8.2012, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 207 del 2.8.2012, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

Articolo 2

Al punto 7f [regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIX dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 L 0065**: Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).»

Articolo 3

Il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo è modificato come segue:

1) il testo del punto 12 [Comitato di contatto sulle attività di trasmissione televisiva (Direttiva 89/552/CEE del Consiglio)] è soppresso;

2) è inserito il punto seguente:

«35. Comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).»

Articolo 4

I testi delle direttive 2007/65/CE e 2010/13/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 110/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 L 0094**: Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011 (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 31).»;

2) il testo dell'adattamento e) è sostituito da quanto segue:

«Al punto 3 dell'allegato I, la dicitura "modello dell'Unione europea" che figura alla lettera e), concernente la prima pagina della patente, è sostituita dalla dicitura "modello del SEE".»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/94/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 314 del 29.11.2011, pag. 31.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 111/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 95/2012 del Comitato misto SEE del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/314/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2011/314/UE abroga, con effetto dal 1° gennaio 2012, la decisione 2006/920/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 37k (decisione 2006/920/CE della Commissione) dell'allegato XIII è sostituito da quanto segue:

«**32011 D 0314:** Decisione 2011/314/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/314/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 112/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/361/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento di Israele per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/363/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento dell'Algeria per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/704/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa al riconoscimento dello Sri Lanka per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/705/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa alla revoca del riconoscimento della Georgia per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/259/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, relativa al riconoscimento della Tunisia per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo l'elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 22 maggio 2002) (2002/C 155/03) ⁽⁷⁾.

- (8) Occorre integrare nell'accordo l'elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 17 febbraio 2003) (2003/C 268/04) ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo l'elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 31 dicembre 2004) (2005/C 85/04) ⁽⁹⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 56j (direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo sono inseriti i seguenti punti:

- «56ja. **52002XC0629(02)**: Elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 22 maggio 2002) (2002/C 155/03) (GU C 155 del 29.6.2002, pag. 11).
- 56jb. **52003XC1107(01)**: Elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 17 febbraio 2003) (2003/C 268/04) (GU C 268 del 7.11.2003, pag. 7).
- 56jc. **52005XC0407(01)**: Elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 31 dicembre 2004) (2005/C 85/04) (GU C 85 del 7.4.2005, pag. 8).
- 56jd. **32010 D 0361**: Decisione 2010/361/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento di Israele per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 161 del 29.6.2010, pag. 9).

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.2010, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 163 del 30.6.2010, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU L 306 del 23.11.2010, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 306 del 23.11.2010, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU L 110 del 29.4.2011, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU C 155 del 29.6.2002, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU C 85 del 7.4.2005, pag. 8.

56je. **32010 D 0363:** Decisione 2010/363/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento dell'Algeria per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 163 del 30.6.2010, pag. 42).

56jf. **32010 D 0704:** Decisione 2010/704/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa al riconoscimento dello Sri Lanka per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 306 del 23.11.2010, pag. 77).

56jg. **32010 D 0705:** Decisione 2010/705/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa alla revoca del riconoscimento della Georgia per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 306 del 23.11.2010, pag. 78).

56jh. **32011 D 0259:** Decisione 2011/259/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, relativa al riconoscimento della Tunisia per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 34).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/361/UE, 2010/363/UE, 2010/704/UE, 2010/705/UE e 2011/259/UE e degli elenchi 2002/C 155/03, 2003/C 268/04 e 2005/C 85/04 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 113/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 95/2012 del Comitato misto SEE del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/385/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, relativa al riconoscimento dell'Ecuador conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formazione e l'abilitazione della gente di mare ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/517/UE della Commissione, del 25 agosto 2011, relativa al riconoscimento dell'Azerbaijan a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/520/UE della Commissione, del 31 agosto 2011, relativa al riconoscimento del Marocco a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽⁴⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 56jh (decisione 2011/259/UE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«56ji. **32011 D 0385**: Decisione 2011/385/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, relativa al riconosci-

mento dell'Ecuador conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formazione e l'abilitazione della gente di mare (GU L 170 del 30.6.2011, pag. 38).

56jj. **32011 D 0517**: Decisione di esecuzione 2011/517/UE della Commissione, del 25 agosto 2011, relativa al riconoscimento dell'Azerbaijan a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare (GU L 220 del 26.8.2011, pag. 22).

56jk. **32011 D 0520**: Decisione di esecuzione 2011/520/UE della Commissione, del 31 agosto 2011, relativa al riconoscimento del Marocco a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 226 dell'1.9.2011, pag. 10).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/385/UE e delle decisioni di esecuzione 2011/517/UE e 2011/520/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 170 del 30.6.2011, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 220 del 26.8.2011, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 226 dell'1.9.2011, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è così modificato:

- 1) ai punti 1a (direttiva 85/337/CEE), 1i (direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 13ca (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 32c [regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0031**: Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).»;

- 2) al punto 1f (direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32009 L 0031**: Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).»;

- 3) dopo il punto 21as [regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«21at. **32009 L 0031**: Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/31/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 116/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 100/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1^o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, tenendo conto inoltre dell'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo, al punto 21as [regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione], è aggiunto il seguente trattato:

«— **32012 R 0100**: Regolamento (UE) n. 100/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012 (GU L 39 dell'11.2.2012, pag. 1)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 100/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 39 dell'11.2.2012, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 25 j (decisione 2004/204/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è aggiunto il seguente punto:

«25k. **32009 D 0770**: Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari

standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/770/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente *ff*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 118/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (UE) n. 692/2011 ha abrogato la direttiva 95/57/CE del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'allegato XXI dell'accordo SEE.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 7c (direttiva 95/57/CE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo è sostituito da quanto segue:

«**32011 R 0692**: Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo

alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dall'allegato II del presente regolamento.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 692/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 7c [regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo è inserito il seguente punto:

«7ca. **32011 R 1051**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE)

n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 118/2012 del 15 giugno 2012 ⁽³⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 36.
⁽²⁾ GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
⁽³⁾ Cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2013 delle variabili target secondarie relative al benessere ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18ib [regolamento (UE) n. 1157/2010 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo è inserito il seguente punto:

«18ic. **32012 R 0062**: Regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2013 delle variabili target secondarie relative al benessere (GU L 22 del 25.1.2012, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 62/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 22 del 25.1.2012, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2012

del 15 giugno 2012

che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86, 98 e 101,

Articolo 1

L'articolo 1 (Ricerca e sviluppo tecnologico) del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

considerando quanto segue:

1) il testo del paragrafo 8 è sostituito da quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2012 del 30 marzo 2012 ⁽²⁾.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare. Per quanto riguarda la partecipazione della Norvegia, occorre tener conto anche dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ⁽⁴⁾, in particolare del suo articolo 6 sulla sicurezza. A causa di problemi economici, tuttavia, la partecipazione dell'Islanda ai programmi GNSS dovrebbe essere temporaneamente sospesa.
- (5) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE, è necessario estendere il suo protocollo 37, in modo tale che comprenda il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il consiglio di amministrazione istituiti dal regolamento (UE) n. 912/2010, e modificare il protocollo 31 al fine di precisare le procedure di partecipazione,

«a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Agenzia del GNSS europeo, di seguito «l'Agenzia», istituita dal seguente atto dell'Unione:

— **32010 R 0912**: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività dell'Agenzia di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia.

d) L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

e) Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

f) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 207 del 2.8.2012, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

g) A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3 dell'accordo, si applica al presente paragrafo.

h) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia, compresi quelli riguardanti gli Stati EFTA.

i) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

j) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.»

2) alla lettera a) del paragrafo 8 bis è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32010 R 0912**: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).»

Articolo 2

Il protocollo 37 dell'accordo SEE è così modificato:

1) il testo dei punti 30 e 31 è soppresso;

2) sono inseriti i punti seguenti:

«36. Consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei [Regolamento (UE) n. 912/2010].

37. Consiglio di amministrazione [Regolamento (UE) n. 912/2010].»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 122/2012

del 15 giugno 2012

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 è così modificato:

1) il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

«5. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e

al sesto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all'ottavo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai programmi di cui al nono, al decimo e all'undicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2007, al programma di cui al dodicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2009 e al programma di cui al tredicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2012.»;

2) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0940**: Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente ff*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 39.⁽²⁾ GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

NOTA PER IL LETTORE

la decisione del Comitato misto SEE n. 114/2012 è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

